



Direzione Generale per le Risorse Umane  
Direzione Relazioni Industriali

DIREZIONE GEN. HOLDING  
Roma, 27 Marzo 2001  
Prot. 00203632

<b>CIRCOLARE</b>	UNITA EMITTENTE D.R.I.	PROGR 1696	ARGOM 226
------------------	---------------------------	---------------	--------------

Roma 27 MAR 2001

**OGGETTO:** Anticipazioni del TFR al personale  
non dirigente.  
Procedure relative all'anno 2001.

All: n. 2

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI ESTERNE  
DIREZIONE BUSINESS DEVELOPMENT  
DIREZIONE CENTRALE AUDIT

DIREZIONE GENERALE DI GRUPPO FINANZA,  
CONTROLLO E PARTECIPAZIONI  
BUSINESS UNIT CENTRO SERVIZI DI GRUPPO  
DIREZIONI - TUTTE  
FUNZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI

DIREZIONE GENERALE DI GRUPPO PER LE  
RISORSE UMANE  
DIREZIONI - TUTTE  
AMMINISTRAZIONE DIRIGENTI  
POLITICHE AMBIENTALI  
POLITICHE DI SICUREZZA DEL LAVORO E  
ISPettorato LAVORO/AMBIENTE

DIVISIONE INFRASTRUTTURA  
DIVISIONE INFRASTRUTTURA/PERSONALE E  
ORGANIZZAZIONE

TRENITALIA S.p.A.  
DIREZIONI - TUTTE  
DIVISIONE PASSEGGERI/PERSONALE E  
ORGANIZZAZIONE  
DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE /PERSONALE  
E ORGANIZZAZIONE  
DIVISIONE CARGO/PERSONALE, ORGANIZZAZIONE  
E SISTEMI  
UNITA' TECNOLOGIE MATERIALE ROTABILE/  
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SOCIETA' DEL GRUPPO F.S.

TELE SISTEMI FERROVIARI S.p.A.

LORO SEDI

In data 20.3.2001 il Gruppo FS ha sottoscritto due distinti accordi, il primo con le OO.SS. FILT-FIT-UIL-SMA-UGL, l'altro con la FISAFS - peraltro identici nei contenuti - con i quali è stata regolata la concessione delle anticipazioni del TFR previste dalla legge n. 53/2000.

Gli accordi stessi (allegati alla presente) hanno confermato per il resto la normativa già prevista dall'accordo dell'1.2.1996 e successivi, adeguando gli aspetti procedurali al processo di societizzazione.

Gli accordi si applicano a tutti i dipendenti delle società del Gruppo nei cui confronti trova applicazione il CCNL del 6.2.1998.

### **1. Procedura ordinaria.**

A parziale modifica delle disposizioni esistenti, la procedura per l'erogazione delle anticipazioni al personale non dirigente nell'anno 2001 dovrà svolgersi secondo i seguenti criteri:

- le graduatorie di cui al p. 10 dell'accordo dell'1.2.1996 e successive modificazioni ed integrazioni dovranno essere formulate distintamente per ogni singola società del gruppo;
- in ciascuna graduatoria dovranno essere inseriti esclusivamente i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il vigente CCNL del 6.2.1998;
- il quantitativo numerico massimo di anticipazioni concedibili dovrà essere determinato, per ciascuna società - secondo i criteri stabiliti dall'art.2120, settimo comma, c.c. e dal p. 8 dell'accordo dell'1.2.1996 - sulla base della consistenza del relativo personale al quale viene applicato il suddetto CCNL, con riferimento alla data del 31 marzo 2001.

Per l'anno 2001, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di anticipazione viene prorogato dal 31 marzo al 20 aprile.

La formulazione delle graduatorie, nonché la determinazione del numero di anticipazioni concedibili a termini dell'art. 2120 c.c., saranno effettuate, per tutte le società del Gruppo, dalla Funzione Servizi Amministrativi del Business Unit Centro Servizi di Gruppo in nome e per conto di ciascuna di dette società, eccetto che per la Società Italferr, la quale svolgerà autonomamente, per il corrente anno, tutte le attività connesse all'espletamento della procedura.

In particolare, per le anticipazioni erogabili da parte di tale società, le suddette attività saranno svolte dal Servizio Personale, al quale pertanto dovranno essere trasmesse - a cura delle USAT o delle diverse strutture dipendenti dalla Funzione Servizi Amministrativi - le domande già presentate dai dipendenti della società stessa, ivi comprese quelle prodotte nell'ambito delle procedure relative agli anni precedenti e non accolte per la non utile posizione in graduatoria degli interessati.

Per le anticipazioni erogabili da parte delle Società Metropolis e Metronapoli, le attività in questione saranno svolte, secondo le rispettive attribuzioni, dalla Funzione Servizi Amministrativi e dalle dipendenti strutture (USAT o USA-Sede C.le- ), ove trattasi di richieste presentate da dipendenti nei cui confronti trova applicazione il CCNL del 6.2.1998.

Si conferma che, per il personale nei confronti del quale non viene applicato detto CCNL, le società stesse procederanno secondo le proprie procedure, attenendosi, per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 53/2000, ai principi di carattere generale contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro n. 85 del 29.11.2000, peraltro richiamati nella presente circolare.

Si confermano, per ogni ulteriore aspetto non modificato dalle presenti istruzioni, le disposizioni contenute nelle circolari n. OR./AS.P.DA.AC/226 n. 1495 del 12.2.1996, n. 1502 del 20.3.1996 e successive, che regolano la procedura in atto vigente.

## **2. Disposizioni relative all'applicazione della L. 8.3.2000, n. 53.**

La legge 8.3.2000, n.53 dispone che, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'art. 2120 c.c., possa essere richiesta l'anticipazione del TFR anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei "congedi parentali e formativi", disciplinati rispettivamente dall'art. 3, c.2, e dagli artt. 5 e 6 della legge stessa.

Ai sensi dell'art. 7 della legge citata, possono pertanto richiedere l'anticipazione del TFR i lavoratori a tempo indeterminato, che

- a) quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgano del diritto di assenza facoltativa o di assenza per malattia del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo;
- b) abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
- c) partecipino a piani di formazione continua, anche aziendale.

Secondo quanto stabilito al p. 2 delle intese del 20.3.2001 e sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la citata circolare n. 85/2000, per l'accesso al beneficio da parte di detti lavoratori devono sussistere le medesime condizioni dettate in relazione alle ipotesi originariamente previste dall'art.2120 c.c. e, in particolare:

- maturazione di un'anzianità di almeno otto anni di servizio effettivo ;
- contenimento dell'ammontare dell'anticipazione nei limiti di importo delle necessità documentate con la relativa domanda e, in ogni caso, entro il limite massimo del 70% dell'importo del TFR virtualmente maturato alla data della richiesta;
- contenimento del numero delle anticipazioni concedibili annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti delle rispettive società.

Riguardo a tale ultimo punto, è il caso di sottolineare che al raggiungimento del limite numerico concorrono, nei termini successivamente indicati, sia le anticipazioni concesse

per le causali di cui alla legge n.53/2000, sia quelle concesse per le ipotesi previste dall'art. 2120 c.c. e dagli accordi in essere.

Inoltre, nell'introdurre il principio della non reiterabilità della richiesta di anticipazione per tale fattispecie, si precisa che le domande prodotte ai sensi della normativa in discorso sono da considerare inammissibili, qualora gli interessati abbiano già ottenuto l'anticipazione per una delle causali previste dall'art. 2120 c.c. e dagli accordi in essere.

Dette domande, motivate dalla necessità di compensare o integrare la mancata o ridotta retribuzione durante i periodi di assenza e di provvedere, in taluni casi, alla copertura contributiva dei periodi stessi, dovranno essere presentate dagli interessati alle diverse strutture dipendenti dalla Funzione Servizi Amministrativi del Centro Servizi dalle quali vengono amministrati, ovvero, da parte dei dipendenti della Società Italferr, al Servizio Personale della società, per l'anno in corso.

Le domande stesse dovranno essere presentate entro i termini stabiliti dall'art. 3, c. 2, nei casi di "congedi parentali" e dall'art. 5, c. 4, nei casi di "congedi formativi", ossia, rispettivamente, almeno quindici giorni ed almeno trenta giorni prima della data di inizio del congedo per il quale la legge riconosce il diritto a richiedere l'anticipazione.

Ovviamente, come evidenziato dal Ministero del Lavoro, "gli aventi diritto sono facoltizzati a richiedere congedo e anticipazione anche con un intervallo temporale maggiore".

I richiedenti dovranno indicare nella domanda:

- l'ammontare dell'anticipazione richiesta e la relativa causale;
- la data di inizio del congedo (allegando, ove richiesta, l'autorizzazione del datore di lavoro).

La domanda dovrà, inoltre, essere corredata della sottoindicata documentazione, attestante l'effettività delle spese da sostenere:

- autodichiarazione relativa all'ammontare della mancata o ridotta retribuzione, che dovrà essere tempestivamente verificata presso le strutture contabili che amministrano gli interessati;

- certificazione rilasciata dall'istituto previdenziale attestante l'onere da versare per la copertura contributiva del periodo di assenza;
- eventuale documentazione probatoria di ulteriori spese eccedenti gli importi relativi alla mancata o ridotta retribuzione, che sarà oggetto di valutazione.

Le domande di anticipazione per le causali previste dalla legge n. 53/2000, riferite esclusivamente a casistiche che comportano l'erogazione dell'anticipazione nel corso dell'anno 2001, dovranno essere accolte - previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni sopra riportate - da parte delle citate strutture, secondo l'ordine di presentazione.

Per ogni domanda accolta esiste l'obbligo, espressamente previsto dalla legge, di corrispondere l'anticipazione in occasione della retribuzione del mese precedente a quello in cui ha inizio il periodo di assenza.

Secondo quanto convenuto, in via transitoria, con gli accordi del 20.3.2001, il numero di anticipazioni concesse per le causali previste dalla legge n. 53/2000 non avrà effetti sulle graduatorie relative alla concessione delle anticipazioni nell'ambito della procedura ordinaria per l'anno in corso e concorrerà ai limiti complessivi quantitativi delle anticipazioni individuabili per l'anno successivo.

In attesa di una ridefinizione complessiva della materia, gli accordi hanno validità fino al 31 dicembre 2001, data entro la quale le parti si rivedranno per l'attuazione di quanto previsto al punto 6) delle intese.


### **3. Procedure speciali.**

Secondo quanto stabilito al p.1 degli accordi del 20.3.2001, in via transitoria, la procedura speciale per la concessione delle anticipazioni aggiuntive previste dall'accordo dell'1.2.1996 - punti da 15 a 18 - "per eventi di eccezionale gravità ed urgenza riguardanti esclusivamente motivi di salute" viene gestita a livello di Gruppo.

Pertanto, le domande presentate ai fini in questione dai dipendenti delle singole società dovranno essere trasmesse dalle USAT o strutture corrispondenti alla competente struttura del Centro Servizi, che provvederà all'espletamento della procedura speciale in conformità alle disposizioni dettate con le circolari n. CH-OR./AS.P.1513.226 del 2.5.1996 e n. OR.AS.P/1526/226 del 22.7.1996.

Vengono, inoltre, confermate anche per gli anni 2001 e 2002 le particolari condizioni che, in base a quanto previsto al p. 4 dell'accordo del 17.12.1998, sono riservate ai dipendenti che, nel corso di detti anni, acquisiranno la proprietà degli alloggi patrimoniali FS di cui sono conduttori.

Al riguardo, si precisa che le relative domande, secondo le competenze sopra delineate, dovranno essere presentate dagli interessati alla suddetta struttura del Centro Servizi - che opererà in nome e per conto delle singole società - o al Servizio Personale della Società Italferr, i quali, verificata la sussistenza delle condizioni stabilite con circolare n. D.RI/NP/1665/226 del 12.1.1999, interesseranno, per gli ulteriori adempimenti, le strutture contabili che amministrano i singoli interessati.

IL DIRETTORE  


Addi, 20 marzo 2001 in Roma

TRA

il gruppo FS S.p.A.

E

Filt  
Fit  
Uiltrasporti  
Sma  
Ugl Ferrovie

In attesa di una ridefinizione complessiva della materia relativa alle anticipazioni del TFR da effettuarsi nell'ambito della definizione del contratto di settore per le attività ferroviarie, si concorda quanto segue:

1)


Per effetto del processo di societizzazione in atto che comporta il trasferimento alle singole società del TFR maturato dai lavoratori che passano alle dipendenze delle società medesime, le parti convengono, a parziale modifica degli accordi in essere, quanto segue:

- le graduatorie per l'anticipazione del TFR previste dall'accordo del 1 febbraio 1996 e successivi saranno distinte per ciascuna società;
- nelle graduatorie saranno inseriti esclusivamente i lavoratori ai quali si applica il vigente contratto di lavoro del personale 6 febbraio 1998;
- il quantitativo numerico massimo di anticipazioni concedibili sarà calcolato per ciascuna società sulla base di quanto previsto dall'accordo del 1 febbraio 1996, conteggiando esclusivamente i dipendenti ai quali si applica il contratto di lavoro del personale del 6 febbraio 1998;
- in via transitoria la procedura speciale prevista dall'accordo del 1.2.1996 viene mantenuta, secondo le attuali modalità, al livello di Gruppo.
- Gli impegni assunti al punto 4) dell'accordo 17.12.1998 in materia di anticipazioni del TFR sono confermati anche per gli anni 2001 e 2002. La competenza ad erogare le anticipazioni è delle singole società.

2)

Al fine di dare attuazione alla normativa prevista dalla legge 8 marzo 2000 n. 53 che ha introdotto ulteriori causali di ammissibilità all'anticipazione del TFR e preso atto dei chiarimenti in materia fatti dal Ministero del Lavoro con circolare del 29 novembre 2000, le parti si danno, altresì, atto di quanto segue:

- la possibilità di richiedere i benefici dell'anticipazione è riferita ai lavoratori a tempo indeterminato che





- quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgano del diritto di assenza facoltativa o di assenza per malattia del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo;
- abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
- partecipino a piani di formazione, anche aziendali;
- abbiano almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- non abbiano già ottenuto l'anticipazione per una delle causali già previste dall'articolo 2120 del Codice Civile e dagli accordi in essere.

Si conferma il principio a carattere generale della non reiterabilità della richiesta di anticipazione che può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

3)

In considerazione del fatto che:

- le anticipazioni concedibili per effetto della legge 53/2000 rientrano, insieme a quelle relative alle altre causali, nei limiti numerici previsti dall'articolo 2120 del Codice Civile e dagli accordi in essere e computati distintamente per ciascuna società;
- la legge prevede tassativamente che l'anticipazione, ove concessa, deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del periodo di assenza;
- le causali introdotte dalla legge si riferiscono a situazioni di mancata o ridotta retribuzione del lavoratore e pertanto di particolare gravosità per lo stesso;

le parti, in via transitoria, convengono quanto segue:

- le domande di anticipazione ex legge 53/2000 che possono essere esaminate nell'anno 2001 dovranno riferirsi esclusivamente a casistiche che prevedono la concessione dell'anticipazione stessa, secondo quanto previsto dalla legge, nel corso dello stesso anno 2001;
- le domande riferite alle causali introdotte dalla legge 53/2000 possono essere avanzate in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a quello previsto dalla legge ( 15 o 30 giorni a seconda della tipologia di assenza);
- le domande prodotte ai sensi della legge 53/2000 - ove corredate della documentazione necessaria, tempestivamente prodotte e verificata la sussistenza di tutte le altre condizioni - vengono accolte, senza ~~precedere alle iscrizioni nella graduatoria, secondo l'ordine cronologico di presentazione.~~

INCIDERE SULLE GRADUATORIE DELL'ANNO IN CORSO, SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE, ATTESO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO PUNTO 6).

*[Handwritten signatures and initials]*

- nei confronti dei dipendenti che hanno avanzato domande per le causali previste dalla legge n. 53/2000, non trova applicazione l'ultimo paragrafo del punto 10 dell'accordo del 1.2.1996;
- con riferimento alla quantificazione delle anticipazioni ai sensi della legge 53/2000, le richieste, essendo queste finalizzate all'integrazione o sostituzione della retribuzione nonché alla copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita, non possono eccedere gli importi anzidetti. Tuttavia, qualora il lavoratore ritenga che la spesa da sostenere sia superiore, dovrà fornire la relativa documentazione probatoria al fine di ottenere una anticipazione di entità superiore comunque nel limite del 70% previsto dal Codice Civile.

4)

Il lavoratore nella domanda di anticipazione motivata dalle causali introdotte dalla legge 53/2000, dovrà indicare:

- L'entità dell'anticipazione richiesta e la causale;
- La data dell'inizio del congedo corredata dell'autorizzazione del datore di lavoro ove richiesta.

La documentazione per attestare le spese consiste in :

- Autodichiarazione in ordine alla entità della perdita della retribuzione che sarà tempestivamente verificata dal datore di lavoro;
- Certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali sugli oneri contributivi sostenuti dal lavoratore.
- Eventuale ulteriore documentazione nel caso la richiesta dovesse eccedere gli importi per mancata o ridotta retribuzione che sarà valutata dalla società.

5)

Per l'anno 2001 il termine di presentazione delle domande è prorogato al <sup>20</sup> aprile 2001. I LIMITI PREVISTI AL PUNTO 8 DELL'ACCORDO DEL 1.2.96 SONO ACCERTATI  
6) AL 31 MARZO 2001.

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2001, data entro la quale le parti si rivedranno per ridefinire complessivamente la disciplina delle anticipazioni sulla base di quanto nel frattempo intervenuto in ordine all'andamento ed all'entità numerica delle concessioni riferibili alle causali di cui alla legge 53/2000. Nel corso di tale verifica il numero di anticipazioni concesse nel corso dell'anno per le causali previste dalla legge 53/2000 concorreranno ai limiti complessivi quantitativi delle anticipazioni individuabili per l'anno successivo.

*[Handwritten signatures and initials]*

Addi, 20 marzo 2001 in Roma

TRA

il gruppo FS S.p.A.

E

Fisafs

In attesa di una ridefinizione complessiva della materia relativa alle anticipazioni del TFR da effettuarsi nell'ambito della definizione del contratto di settore per le attività ferroviarie, si concorda quanto segue:

1)


Per effetto del processo di societizzazione in atto che comporta il trasferimento alle singole società del TFR maturato dai lavoratori che passano alle dipendenze delle società medesime, le parti convengono, a parziale modifica degli accordi in essere, quanto segue:

- le graduatorie per l'anticipazione del TFR previste dall'accordo del 1 febbraio 1996 e successivi saranno distinte per ciascuna società;
- nelle graduatorie saranno inseriti esclusivamente i lavoratori ai quali si applica il vigente contratto di lavoro del personale 6 febbraio 1998;
- il quantitativo numerico massimo di anticipazioni concedibili sarà calcolato per ciascuna società sulla base di quanto previsto dall'accordo del 1 febbraio 1996, conteggiando esclusivamente i dipendenti ai quali si applica il contratto di lavoro del personale del 6 febbraio 1998;
- in via transitoria la procedura speciale prevista dall'accordo del 1.2.1996 viene mantenuta, secondo le attuali modalità, al livello di Gruppo.
- Gli impegni assunti al punto 4) dell'accordo 17.12.1998 in materia di anticipazioni del TFR sono confermati anche per gli anni 2001 e 2002. La competenza ad erogare le anticipazioni è delle singole società.

2)

Al fine di dare attuazione alla normativa prevista dalla legge 8 marzo 2000 n. 53 che ha introdotto ulteriori causali di ammissibilità all'anticipazione del TFR e preso atto dei chiarimenti in materia fatti dal Ministero del Lavoro con circolare del 29 novembre 2000, le parti si danno, altresì, atto di quanto segue:

- la possibilità di richiedere i benefici dell'anticipazione è riferita ai lavoratori a tempo indeterminato che
  - quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgano del diritto di assenza facoltativa o di assenza per malattia del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo;



- abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
- partecipino a piani di formazione, anche aziendali;
- abbiano almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- non abbiano già ottenuto l'anticipazione per una delle causali già previste dall'articolo 2120 del Codice Civile e dagli accordi in essere.

Si conferma il principio a carattere generale della non reiterabilità della richiesta di anticipazione che può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

3)

In considerazione del fatto che:

- le anticipazioni concedibili per effetto della legge 53/2000 rientrano, insieme a quelle relative alle altre causali, nei limiti numerici previsti dall'articolo 2120 del Codice Civile e dagli accordi in essere e computati distintamente per ciascuna società;
- la legge prevede tassativamente che l'anticipazione, ove concessa, deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del periodo di assenza;
- le causali introdotte dalla legge si riferiscono a situazioni di mancata o ridotta retribuzione del lavoratore e pertanto di particolare gravosità per lo stesso;

le parti, in via transitoria, convengono quanto segue:

- le domande di anticipazione ex legge 53/2000 che possono essere esaminate nell'anno 2001 dovranno riferirsi esclusivamente a casistiche che prevedono la concessione dell'anticipazione stessa, secondo quanto previsto dalla legge, nel corso dello stesso anno 2001;
- le domande riferite alle causali introdotte dalla legge 53/2000 possono essere avanzate in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a quello previsto dalla legge ( 15 o 30 giorni a seconda della tipologia di assenza);
- le domande prodotte ai sensi della legge 53/2000 - ove corredate della documentazione necessaria, tempestivamente prodotte e verificata la sussistenza di tutte le altre condizioni - vengono accolte, senza incidere sulle graduatorie dell'anno in corso, secondo l'ordine cronologico di presentazione, atteso quanto previsto al successivo punto 6) .
- nei confronti dei dipendenti che hanno avanzato domande per le causali previste dalla legge n. 53/2000, non trova applicazione l'ultimo paragrafo del punto 10 dell'accordo del 1.2.1996;

*M. M. M. M.*      *Lev*

- con riferimento alla quantificazione delle anticipazioni ai sensi della legge 53/2000, le richieste, essendo queste finalizzate all'integrazione o sostituzione della retribuzione nonché alla copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita, non possono eccedere gli importi anzidetti. Tuttavia, qualora il lavoratore ritenga che la spesa da sostenere sia superiore, dovrà fornire la relativa documentazione probatoria al fine di ottenere una anticipazione di entità superiore comunque nel limite del 70% previsto dal Codice Civile.

4)

Il lavoratore nella domanda di anticipazione motivata dalle causali introdotte dalla legge 53/2000, dovrà indicare:

- L'entità dell'anticipazione richiesta e la causale;
- La data dell'inizio del congedo corredata dell'autorizzazione del datore di lavoro ove richiesta.

La documentazione per attestare le spese consiste in :


- Autodichiarazione in ordine alla entità della perdita della retribuzione che sarà tempestivamente verificata dal datore di lavoro;
- Certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali sugli oneri contributivi sostenuti dal lavoratore.
- Eventuale ulteriore documentazione nel caso la richiesta dovesse eccedere gli importi per mancata o ridotta retribuzione che sarà valutata dalla società.

5)

Per l'anno 2001 il termine di presentazione delle domande è prorogato al 20 aprile 2001. I limiti previsti al punto 8 dell'accordo del 1.2.96 sono accertati al 31 marzo 2001

6)

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2001, data entro la quale le parti si rivedranno per ridefinire complessivamente la disciplina delle anticipazioni sulla base di quanto nel frattempo intervenuto in ordine all'andamento ed all'entità numerica delle concessioni riferibili alle causali di cui alla legge 53/2000. Nel corso di tale verifica il numero di anticipazioni concesse nel corso dell'anno per le causali previste dalla legge 53/2000 concorreranno ai limiti complessivi quantitativi delle anticipazioni individuabili per l'anno successivo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Amore" followed by a stylized flourish.

Direzione Relazioni Industriali

Roma El. 3. 2001  
D.RI/163

Segreteria nazionale  
FISAFS

Oggetto: Accordo 20 marzo 2001 – anticipazioni Tfr.

In relazione ai chiarimenti richiesti sull'accordo del 20 marzo 2001 in materia di anticipazioni del Tfr, FS conferma che quanto previsto al punto 2 dell'accordo stesso è riferito alle causali relative alla legge 53/2000.

Distinti saluti

Giuseppe Depaci

